

CIRCOLARE n. 4 – Aprile 2022

Vado Ligure, lì 5 maggio 2022

SOMMARIO

SEZIONE I – NEWS	2
A. NORMATIVA	2
A.1. VARIE	2
A.1.1) Incremento delle borse di dottorato	2
A.1.2) Decreto “Ucraina”	2
A.1.3) Misure per l’attuazione del PNRR in materia di Pubblica Amministrazione, Università e ricerca.	2
A.1.4) Contributi COVID ricevuti: nuovo obbligo al 30 giugno 2022	3
B. PRASSI	3
B.1. I.V.A.	3
B.1.1) Rifacimento di una piazza: aliquota applicabile	3
B.1.2) Note di credito e fallimento	3
B.1.3) Interventi di riqualificazione e difesa dei litorali	4
B.1.4) Opere finalizzate alla mitigazione del rischio idrogeologico	4
B.1.5) Permutazioni	4
B.1.6) Regime speciale editoria	4
B.1.7) Gestione globale casa di riposo ed esenzione IVA	5
B.1.8) Servizi di carico/scarico/trasbordo e simili	5
B.1.9) Servizio di mensa aziendale a mezzo buoni pasto	5
B.2. IRPEF - SOSTITUTI D’IMPOSTA	6
B.2.1) Novità in materia di imposte dirette	6
B.2.2) Borse di studio “Erasmus+”	6
B.2.3) Regime speciale per “lavoratori impatriati”	6
B.2.4) Retribuzioni di risultato: tassazione separata	6
B.2.5) Lavoro dipendente e demansionamento	7
B.2.6) Lavoro autonomo e chiusura partita	7
B.2.7) “Rientro cervelli”	7
B.2.8) “Rientro cervelli”: aspettativa e reiterazione	8
B.3. IMPOSTA DI REGISTRO	8
B.3.1) Proroga della durata delle concessioni demaniali marittime	8
B.4. VARIE	8
B.4.1) Imposta di bollo su copie rilasciate per via telematica	8
B.4.2) Tempi di pagamento dei debiti commerciali delle P.A.	8
B.4.3) Comunicazione lavoratori autonomi occasionali	10
C. GIURISPRUDENZA	11
C.1. TRIBUTI LOCALI	11
C.1.1) ICI e cumulo giuridico	11
C.1.2) Esenzioni IMU sulla prima casa	11
SEZIONE II – FOCUS	12

SEZIONE I – NEWS

A. NORMATIVA

A.1. Varie

A.1.1) Incremento delle borse di dottorato

E' stato rideterminato in euro 16.243,00, a decorrere dal 1° luglio 2022, l'importo annuo della borsa per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca e confermato l'obbligo di contribuzione a gestione separata INPS.

(Ministero dell'Università e della Ricerca – [Decreto 23 febbraio 2022](#) – G.U. n. 80 del 05-04-2022).

A.1.2) Decreto “Ucraina”

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge di conversione del Decreto Legge 25 febbraio 2022, n. 14 concernente “*Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina*”.

Tra le novità apportate in sede di conversione del decreto si segnala l'articolo 5-quinquies che prevede misure a sostegno degli studenti, dei ricercatori e dei docenti di nazionalità ucraina che svolgono attività di studio o di ricerca presso le università e gli enti di ricerca.

([Legge 5 aprile 2022, n. 28](#) – G.U. n. 87 del 13-04-2022).

A.1.3) Misure per l'attuazione del PNRR in materia di Pubblica Amministrazione, Università e ricerca.

Nel decreto pubblicato in data 30 aprile, si segnalano:

- ⇒ art. 2: istituzione della piattaforma unica di reclutamento per centralizzare le procedure di assunzione nelle P.A.; all'uopo, viene inserito nel D.Lgs. 165/01 un nuovo articolo (35-ter) per la definizione del “Portale unico del reclutamento”
- ⇒ art. 3: definite le procedure per l'assunzione del personale non dirigenziale con l'inserimento del nuovo art. 35-quater) all'interno del D.Lgs. 165/01
- ⇒ art. 10: aperture in tema di incarichi ai pensionati; fino al 31 dicembre 2026, le amministrazioni titolari di interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, ivi incluse le regioni e gli enti locali, in deroga al divieto di attribuire incarichi retribuiti a lavoratori collocati in quiescenza ai sensi dell'art. 5 co. 9 del D.L. 95/12, possono conferire, ai soggetti collocati in quiescenza da almeno due anni, incarichi ai sensi dell'art. 7 co. 6 del D.lgs. 165/01
- ⇒ art. 14: disposizioni specifiche per i ricercatori a tempo determinato nell'ambito del PNRR
- ⇒ art. 18: viene anticipata al 30/6/22 la data a partire dalla quale verranno irrogate le sanzioni per la mancata accettazione dei pagamenti elettronici, a prescindere dall'importo degli stessi; vengono inoltre abrogati, a decorrere dal 1/7/22, gli esoneri dall'obbligo di fatturazione elettronica a favore di forfettari e per i soggetti che si avvalgono della L. 398/2; l'abrogazione dell'esonero ha effetto dal 1/1/24

per i predetti soggetti se, nell'anno precedente, non hanno superato il volume d'affari di 25.000 euro (ragguagliato ad anno).

[Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36](#) – G.U. n. 100 del 30-04-2022).

A.1.4) Contributi COVID ricevuti: nuovo obbligo al 30 giugno 2022

L'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità, i termini di presentazione ed il contenuto dell'autodichiarazione per gli aiuti della Sezione 3.1 e della Sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da Covid-19", come modificate con la Comunicazione C(2021) 564 del 28 gennaio 2021. Ha altresì definito le modalità di restituzione ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 dicembre 2021 e le modalità tecniche con cui l'Agenzia delle entrate rende disponibili ai Comuni le autodichiarazioni presentate dagli operatori economici.

È altresì stato approvato il modello, da presentare, salvo differimenti, entro il 30/6/22. La comunicazione è obbligatoria per la verifica dell'eventuale superamento dei massimali, ma a prescindere dall'importo dei contributi ricevuti.

Essa deve essere presentata da tutti gli "operatori economici", compresi quindi anche gli enti non commerciali (privati e pubblici) che hanno beneficiato delle misure di aiuto riportate nelle istruzioni al modello.

(Agenzia delle Entrate - [Provvedimento del Direttore n. 143438 del 27 aprile 2022](#)).

B. PRASSI

B.1. I.V.A.

B.1.1) Rifacimento di una piazza: aliquota applicabile

L'Agenzia delle Entrate ha risposto ad un interpello in cui si chiedeva la possibilità di applicare l'aliquota IVA del 4% (n. 41-ter della Tabella A, Parte II, allegata al d.P.R. n. 633/72) ad un rifacimento di una piazza che prevede l'eliminazione dei dislivelli preesistenti fra piazza e piano stradale. L'Agenzia richiama innanzitutto i riferimenti normativi in materia di barriere architettoniche (DM 14 giugno 1989, n. 226 e D.P.R. n. 503/96) e precisa che, se l'intervento prevede più opere, solo quelle finalizzate all'abbattimento delle barriere architettoniche possono avvalersi dell'aliquota del 4% mentre, se il corrispettivo non può essere distinto tra i vari lavori, si applica l'aliquota più elevata, come nel caso di specie. L'Agenzia precisa anche che, nel caso di specie, non può trovare applicazione l'aliquota del 10% in quanto non vi è una nuova opera ma un rifacimento.

(Agenzia delle Entrate – [Risposta n. 180 del 7 aprile 2022](#)).

B.1.2) Note di credito e fallimento

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'emissione della nota di credito è possibile, in caso di mancata insinuazione al passivo, solo se il contribuente può dimostrare

l'infertilità della procedura per mancanza di attivo. Se, invece, l'ammissione al passivo non vi è stata per precedente avvenuta prescrizione del credito, l'IVA non può essere recuperata.

(Agenzia delle Entrate – [Risposta n. 181 del 7 aprile 2022](#)).

B.1.3) Interventi di riqualificazione e difesa dei litorali

L'Agenzia delle Entrate precisa che ai corrispettivi relativi agli interventi di riqualificazione e difesa del litorale e dell'abitato di un Comune non può essere applicata l'aliquota IVA del 10% (numeri 127-quinquies) e 127-septies), Tabella A, parte terza, allegata al D.P.R. 633/72) in quanto si tratta di interventi non rientranti tra le opere di urbanizzazione primaria e secondaria di cui alla Legge n. 847/64 o nel Testo Unico sull'Edilizia.

(Agenzia delle Entrate – [Risposta n. 183 dell'8 aprile 2022](#)).

B.1.4) Opere finalizzate alla mitigazione del rischio idrogeologico

Anche ai corrispettivi relativi agli interventi per l'esecuzione di opere finalizzate alla mitigazione del rischio idrogeologico a protezione della rete di viabilità primaria non può essere applicata l'aliquota IVA del 10% (numeri 127-quinquies) e 127-septies), Tabella A, parte terza, allegata al D.P.R. 633/72) in quanto si tratta di interventi non rientranti tra le opere di urbanizzazione primaria e secondaria di cui alla Legge n. 847/64 o nel Testo Unico sull'Edilizia.

(Agenzia delle Entrate – [Risposta n. 184 dell'8 aprile 2022](#)).

B.1.5) Permutazioni

L'Agenzia delle Entrate risponde ad una istanza di un Comune che, a fronte dell'appalto di lavori di disalveo fluviale, cede i materiali litoidi e vegetali a compensazione degli oneri di trasporto e di opere idrauliche nel rispetto dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile, e che, pertanto, vuole conoscere il corretto trattamento ai fini IVA dell'operazione descritta. Nella risposta l'Agenzia richiama l'articolo 11 del D.P.R. n. 633 e, per la cessione del Comune, effettua l'analisi dell'articolo 4. In particolare, poiché si tratta di operazione (il disalveo) che il Comune deve eseguire a fronte di situazione emergenziale e la cessione è obbligatoriamente connessa al disalveo, l'Agenzia ritiene non confermato il presupposto soggettivo ex articolo 4, D.P.R. n. 633/72. Sono invece rilevanti, e devono essere fatturate con IVA 22% (al valore normale), le prestazioni di disalveo rese dall'appaltatore e non pagate perché compensate con la cessione.

(Agenzia delle Entrate – [Risposta n. 194 del 14 aprile 2022](#)).

B.1.6) Regime speciale editoria

La percentuale del 95% (introdotta dal D.L. n. 34/2020 per il 2020 in luogo dell'80%) per determinare la forfetizzazione della resa per i giornali quotidiani e periodici è applicabile, oltre che per l'anno 2020, anche per l'intero anno 2021 nonostante l'estensione al 2021 sia avvenuta solo con il Decreto sostegni bis in vigore dal 26 maggio 2021.

(Agenzia delle Entrate – [Risposta n. 207 del 22 aprile 2022](#)).

B.1.7) Gestione globale casa di riposo ed esenzione IVA

L’Agenzia delle Entrate risponde ad una istanza di interpello da parte di una società che fornisce assistenza sociale non domiciliare in favore di soggetti con disturbi psichiatrici e che intende attuare programmi residenziali di "abitare supportato", a favore degli stessi, con fornitura di unità abitative e prestazioni di assistenza non continua presso l’abitazione oltreché tutta una serie di servizi relativi, tra l’altro, a utenze e manutenzione come dettagliatamente indicati nell’istanza di interpello. A fronte della richiesta della società di poter applicare l’esenzione IVA ex articolo 10, n. 21, D.P.R. n. 633/72 per i corrispettivi relativi ai nuovi programmi che intende attuare, l’Agenzia delle Entrate risponde positivamente.

(Agenzia delle Entrate – [Risposta n. 221 del 27 aprile 2022](#)).

B.1.8) Servizi di carico/scarico/trasbordo e simili

L’Agenzia delle Entrate risponde ad una istanza di interpello concernente il trattamento applicabile a partire dal 1° gennaio 2022 alle prestazioni di carico, scarico ed altre oggettivamente riconducibili al n. 5) dell'art. 9, D.P.R. n.633/1972, nei casi in cui tali prestazioni, sebbene connesse a operazioni (verificabili) di esportazione, transito, temporanea importazione, o importazione, non siano rese all'esportatore, al titolare del regime di transito, all'importatore, al destinatario dei beni o a un prestatore di servizi. L’Agenzia ritiene che non trovi applicazione la limitazione relativa al requisito soggettivo introdotta dall'art. 5 septies del D.L. n. 146/2021 e pertanto le prestazioni di servizi riconducibili al punto n. 5 del primo comma dell'art. 9, quando non siano accessorie alla principale prestazione di trasporto internazionale, usufruiscono del regime di non imponibilità per il loro carattere oggettivo di servizi connessi agli scambi internazionali.

(Agenzia delle Entrate – [Risposta n. 229 del 28 aprile 2022](#)).

B.1.9) Servizio di mensa aziendale a mezzo buoni pasto

L’Agenzia delle Entrate risponde ad una istanza di interpello di una società che affida a terzi la gestione del servizio di mensa aziendale ed interaziendale destinati a propri dipendenti e ospiti ed il gestore dovrà accettare anche buoni pasto per i quali il datore di lavoro ha stipulato convenzioni con società emettitrici di ticket. A seguito della richiesta in merito alla corretta aliquota IVA da applicare (4% o 10%) nei due diversi casi di pagamento (in contanti o con buoni pasto), l’Agenzia propende per l’applicazione delle due distinte aliquote per i due diversi pagamenti (4% per i pagamenti in contanti e 10% per i pagamenti tramite ticket).

(Agenzia delle Entrate – [Risposta n. 231 del 28 aprile 2022](#)).

B.2. IRPEF - Sostituti d'imposta

B.2.1) Novità in materia di imposte dirette

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato una circolare con lo scopo di fornire una trattazione sistematica delle novità normative in materia di imposte dirette, contenute nella Legge di bilancio 2022. In particolare, tra i temi trattati, si segnala:

- ⇒ proroga dei bonus edilizi (efficientamento energetico, ristrutturazione edilizia, mobili, verde, facciate);
- ⇒ estensione a ricercatori e docenti della possibilità di optare per l'applicazione delle agevolazioni fiscali per il "rientro dei cervelli";
- ⇒ limite ai crediti compensabili.

(Agenzia delle Entrate – [Circolare n. 9/E del 1° aprile 2022](#)).

B.2.2) Borse di studio "Erasmus+"

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che le somme corrisposte dagli Atenei con fondi propri ad integrazione, a vario titolo, delle borse di studio "Erasmus+" (esenti dalle imposte sui redditi), non possono usufruire dell'esenzione Irpef e, quindi, hanno rilevanza reddituale.

(Agenzia delle Entrate – [Risposta n. 171 del 6 aprile 2022](#)).

B.2.3) Regime speciale per "lavoratori impatriati"

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, pur essendo l'opzione allungamento a pagamento esclusa per i cittadini extra-UE, essa non è preclusa al cittadino britannico in virtù dell'Accordo Brexit il quale, all'articolo 12, vieta di discriminare i cittadini inglesi e, agli articoli da 24 a 26, vieta che siano negati ai lavoratori di cittadinanza inglese gli stessi vantaggi fiscali concessi ai lavoratori UE.

(Agenzia delle Entrate – [Risposta n. 172 del 6 aprile 2022](#)).

B.2.4) Retribuzioni di risultato: tassazione separata

Nel caso in esame, l'Istante rappresenta che con il verbale di accordo sindacale, oltre ad individuare i nuovi criteri e modalità per la liquidazione al proprio personale dirigente delle somme da corrispondersi a titolo incentivante, viene espressamente chiarito che l'erogazione dell'incentivo avviene nell'anno successivo a quello di assegnazione degli obiettivi, di norma tra aprile e giugno.

Tenuto conto che il citato accordo prevede che il premio venga erogato entro l'anno successivo di assegnazione degli obiettivi (tra aprile e giugno), l'Agenzia ritiene che tale pagamento non possa qualificarsi come "emolumento arretrato".

Pertanto, non essendo ravvisabile alcun "ritardo" nella erogazione delle somme dovuto al sopraggiungere di una "causa giuridica", ritiene che debba applicarsi la tassazione ordinaria.

(Agenzia delle Entrate – [Risposta n. 173 del 6 aprile 2022](#)).

B.2.5) Lavoro dipendente e demansionamento

A fronte della richiesta di danno patrimoniale, biologico, morale ed esistenziale da parte di un dipendente nei confronti della società per la quale lavorava, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che le somme liquidate in via equitativa dal Tribunale, che trovano titolo nella necessità di ristorare la perdita delle cosiddette "chance professionali", sono da considerarsi non imponibili, in quanto configurabili come danno emergente e quindi volte a risarcire la perdita economica subita dal patrimonio. Non sono, pertanto, assoggettabili a ritenuta alla fonte.

(Agenzia delle Entrate – [Risposta n. 185 dell'8 aprile 2022](#)).

B.2.6) Lavoro autonomo e chiusura partita

Il professionista che non svolge più l'attività professionale non può cessare la partita IVA in presenza di corrispettivi per prestazioni rese in tale ambito ancora da fatturare ai propri clienti (vedasi circ. 11/E/07). L'attività del professionista non si può considerare cessata fino all'esaurimento di tutte le operazioni, ulteriori rispetto all'interruzione delle prestazioni professionali, dirette alla definizione dei rapporti giuridici pendenti, e, in particolare, di quelli aventi ad oggetto crediti strettamente connessi alla fase di svolgimento dell'attività professionale.

La cessazione dell'attività per il professionista non coincide, pertanto, con il momento in cui egli si astiene dal porre in essere le prestazioni professionali, bensì con quello, successivo, in cui chiude i rapporti professionali, fatturando tutte le prestazioni svolte e dismettendo i beni strumentali.

Nel presupposto che l'imputazione all'ultimo anno di attività dei crediti esigibili e non ancora riscossi derivanti dall'esercizio della professione in Italia non sia stata effettuata, AdE ritiene che l'Istante, che ha impropriamente chiuso la propria partita IVA prima che fossero concluse tutte le attività ad essa connesse, dovrà procedere alla richiesta di riattivazione della propria posizione fiscale e, al momento dell'effettivo incasso dei singoli crediti, dovrà emettere fattura per prestazione di lavoro autonomo.

A nulla rileva che nel frattempo vi sia stato trasferimento all'estero con iscrizione AIRE

(Agenzia delle Entrate – [Risposta n. 218 del 26 aprile 2022](#)).

B.2.7) “Rientro cervelli”

L'Agenzia delle Entrate risponde positivamente alla possibilità di usufruire del beneficio fiscale previsto dall'articolo 44, D.L. n. 78/2010 da parte di un soggetto che ha tutti i requisiti per usufruirne ma, durante lo svolgimento delle attività di docenza/ricerca all'estero, ha svolto anche lavoro dipendente part-time a distanza per una società italiana ed un soggiorno temporaneo di ricerca in Italia per quattro mesi nel 2017.

(Agenzia delle Entrate – [Risposta n. 222 del 27 aprile 2022](#)).

B.2.8) “Rientro cervelli”: aspettativa e reiterazione

Non costituisce causa ostativa alla fruizione del regime di favore la circostanza che la predetta attività di ricerca o docenza all'estero sia stata svolta avvalendosi di aspettativa senza assegni prevista dal citato articolo 7, comma 1, della legge n. 240 del 2010.

Tale disposizione stabilisce, in particolare, che *«i professori e i ricercatori universitari possono, a domanda, essere collocati per un periodo massimo di cinque anni, anche consecutivi, in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono anche al relativo trattamento economico e previdenziale»*

La risposta affronta anche la casistica in cui il soggetto aveva già fruito, in occasione di un precedente rientro, dell'agevolazione.

Non rileva, secondo l'Agenzia, la circostanza che l'Istante abbia già fruito del regime agevolativo in esame con riferimento agli anni tra il 2016 e il 2019, dopo essere rientrato da un quinquennio di lavoro in Australia, non essendovi preclusione in tal senso nella norma.

(Agenzia delle Entrate – [Risposta n. 239 del 29 aprile 2022](#)).

B.3. Imposta di registro

B.3.1) Proroga della durata delle concessioni demaniali marittime

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, a fronte della doppia proroga della durata delle concessioni demaniali marittime concessa per legge (la prima di mesi 12 ed una seconda di ulteriori 12 mesi), anche la seconda proroga debba considerarsi un evento che dà luogo ad ulteriore liquidazione d'imposta, che deve essere denunciato entro venti giorni all'ufficio che ha registrato l'atto al quale si riferiscono le concessioni.

(Agenzia delle Entrate – [Risposta n. 192 del 14 aprile 2022](#)).

B.4. Varie

B.4.1) Imposta di bollo su copie rilasciate per via telematica

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, al fine di stabilire in quale misura l'imposta debba essere determinata e, in particolare, se possa applicarsi secondo un importo forfetario, è necessario che le copie si qualificano come documenti informatici rilasciati "per via telematica" secondo le disposizioni del CAD e delle relative regole tecniche dettate nel D.P.C.M. 13 novembre 2014; il semplice invio di un documento in formato "pdf" a mezzo di posta elettronica non può ritenersi tale.

(Agenzia delle Entrate – [Risposta n. 170 del 6 aprile 2022](#)).

B.4.2) Tempi di pagamento dei debiti commerciali delle P.A.

La circolare ricorda innanzi tutto che l'applicazione delle misure di garanzia è basata sulla verifica di due indicatori previsti dall'art. 1, comma 859, lettere a) e b), della citata legge n. 145 del 2018:

- 1) indicatore di riduzione del debito pregresso: si applicano le misure se il debito commerciale residuo scaduto alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente. Le misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5% del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;
- 2) indicatore di ritardo annuale dei pagamenti: si applicano le misure se l'amministrazione rispetta la condizione di cui alla lett. a), ma presenta un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dal decreto legislativo n. 231 del 2002

Entrambi gli indicatori sono elaborati mediante la PCC; i tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare, alle quali è applicata "convenzionalmente" la data di pagamento al 31.12 dell'anno, nonché delle fatture pagate nel periodo anche se non ancora scadute.

Limitatamente agli anni 2022 e 2023, le amministrazioni pubbliche possono elaborare l'indicatore relativo al debito commerciale residuo sulla base dei propri dati contabili se trasmettono al sistema PCC la comunicazione relativa allo stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati relativa.

A titolo esemplificativo, se l'amministrazione intende avvalersi nel 2022 della facoltà di calcolare il debito residuo scaduto al 31.12.2021 sulla base dei propri dati contabili, deve comunicare contestualmente anche quello scaduto al 31.12.2020 e sottoporre alla verifica del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile l'avvenuta comunicazione dello stock di debito residuo scaduto.

La tempestiva disponibilità e correttezza delle informazioni riguardanti i pagamenti effettuati, la non liquidabilità delle fatture, la comunicazione della data di scadenza effettiva e delle cause di sospensione che interrompono il decorrere del tempo di pagamento, sono essenziali per consentire al sistema PCC l'elaborazione di indicatori attendibili per la valutazione del livello e della dinamica dei tempi di pagamento e dello stock di debiti commerciali pregressi delle pubbliche amministrazioni.

La Ragioneria Generale dello Stato ha realizzato il servizio dedicato alla comunicazione dello stock del debito, sulla nuova piattaforma dei servizi RGS denominata AreaRGS (<http://areargs.rgs.mef.gov.it>).

Tutte le modalità di registrazione dei dati, nonché le novità introdotte con l'avvio del servizio di comunicazione dello stock del debito su AreaRGS, sono disponibili agli utenti sia nelle guide presenti nella home page del sistema PCC (<http://crediticommerciali.rgs.mef.gov.it/CreditiCommerciali/home.xhtml>) sia nella scheda servizio dello stock del debito su AreaRGS (<http://areargs.rgs.mef.gov.it>).

ENTI IN CONTABILITA' FINANZIARIA

L'importo del FGDC è calcolato applicando le percentuali previste dalle lettere a), b), c) e d) del comma 862 agli stanziamenti del bilancio di previsione dell'esercizio in corso di gestione riguardanti la spesa per l'acquisto di beni e servizi.

Sono esclusi dal calcolo dell'accantonamento gli stanziamenti di spesa finanziati da risorse vincolate.

Nel corso dell'esercizio, in occasione delle variazioni di bilancio degli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi, è conseguentemente adeguato anche l'accantonamento al FGDC.

Al termine dell'esercizio, lo stanziamento definitivo relativo al FGDC confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione.

Ai sensi del comma 863, l'importo accantonato nel corso degli anni nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui risultano rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859. Pertanto, nell'esercizio in cui l'ente rileva, in relazione alle risultanze dell'esercizio precedente, il rispetto delle condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859, non viene effettuato l'accantonamento nel bilancio di previsione dell'esercizio in corso di gestione e, in sede di approvazione del rendiconto relativo all'esercizio precedente, è liberata la quota accantonata del risultato di amministrazione relativa al FGDC.

ENTI IN CONTABILITA' ECONOMICA

Dopo aver rilevato le condizioni di cui all'art. 1, comma 859, ai fini della corretta applicazione delle suddette riduzioni, l'ente/organismo deve:

1. individuare la percentuale di riduzione prevista dall'art. 1, comma 864, a seconda dell'entità del ritardo rilevato o della mancata riduzione del debito;
2. desumere la base imponibile (costo per consumi intermedi) dal conto consuntivo/bilancio di esercizio dell'anno precedente;
3. adottare, tempestivamente, il provvedimento di variazione al bilancio preventivo/budget dell'esercizio in corso, volto a ridurre lo stanziamento per consumi intermedi nel valore della percentuale prescritta.

Per la definizione dei consumi intermedi, si può far riferimento all'aggregato definito con circolare RGS n. 31 del 23 ottobre 2012, laddove, in particolare, si precisa che i consumi intermedi rappresentano il valore dei beni e dei servizi consumati quali input di un processo di produzione, escluso il capitale fisso, il cui consumo è registrato come ammortamento.

(Ragioneria Generale dello Stato – [Circolare n. 17 del 7 aprile 2022](#)).

B.4.3) Comunicazione lavoratori autonomi occasionali

Al fine di salvaguardare la possibilità di adempiere all'obbligo di legge anche in caso di malfunzionamento del sistema o in altre ipotesi connesse ad oggettive difficoltà del committente (ad es. quando il committente che abitualmente si rivolge al professionista per l'adempimento è invece costretto ad operare in proprio),

L'INL ritiene opportuno **mantenere attive le caselle di posta elettronica** già indicate con la citata nota dell'11 gennaio 22.

Va tuttavia evidenziato che la trasmissione della comunicazione a mezzo e-mail non consente, contrariamente a quanto potrà avvenire attraverso il servizio predisposto dal Ministero del lavoro, un efficace monitoraggio degli adempimenti, proprio in ragione delle difficoltà di disporre di un "quadro complessivo" delle trasmissioni effettuate dal medesimo committente e dei relativi contenuti.

Per tali ragioni, d'intesa con la Direzione centrale tutela, vigilanza e sicurezza del lavoro, si ritiene opportuno che eventuali verifiche, anche a campione, che gli Uffici vorranno attivare siano prioritariamente effettuate nei confronti di committenti che facciano uso della posta elettronica anziché della apposita applicazione.
(Ispettorato Nazionale del Lavoro – [Nota n. 881 del 22 aprile 2022](#)).

C. GIURISPRUDENZA

C.1. Tributi locali

C.1.1) ICI e cumulo giuridico

La Corte di Cassazione ha stabilito che in caso di più violazioni per omesso o insufficiente versamento che, in relazione ad uno stesso immobile, conseguono ad identici accertamenti per più annualità successive, deve trovare applicazione il regime della continuazione attenuata, di cui all'art. 12, comma 5, del DLgs. n. 472/1997, che consente di irrogare un'unica sanzione, pari alla sanzione base aumentata dalla metà al triplo. La decisione della Corte contrasta l'orientamento giurisprudenziale maggioritario secondo il quale la violazione di omesso versamento non rientra nell'ambito applicativo del cumulo giuridico.

(Corte di Cassazione – Sentenza n. 11432 dell'8 aprile 2022).

C.1.2) Esenzioni IMU sulla prima casa

La Corte Costituzionale non ritiene infondata la questione di legittimità costituzionale che differenzia la situazione dei possessori di immobili in quanto tali dai possessori membri di un nucleo familiare, la cui conseguenza (con la norma vigente fino al 31.12.2021) poteva essere non riconoscere esenzioni IMU a nessuno dei due coniugi se residenti in comuni differenti fra loro.

(Corte Costituzionale – Ordinanza n. 94/2022 depositata il 12 aprile 2022).

SEZIONE II – FOCUS

La riforma dell'IVA comunitaria

Nel percorso verso la tassazione nello Stato membro di destinazione si inserisce la Direttiva (UE) 2022/542 del 5 aprile diretta a garantire una maggiore flessibilità agli Stati membri nella fissazione delle aliquote Iva pur ponendo alcuni paletti. L'obiettivo del legislatore europeo è in effetti quello di garantire a tutti i Paesi Ue le stesse possibilità di applicare le aliquote ridotte, obiettivo che viene realizzato in via definitiva consentendo a tutti gli Stati di applicare a determinati beni e servizi (quelli dell'allegato III alla Direttiva 2006/112/CE) un massimo di due aliquote ridotte, pari almeno al 5%, un'aliquota ridotta inferiore al minimo del 5% e un'esenzione con diritto a detrazione dell'Iva a monte.

Gli Stati membri hanno tempo fino al 31 dicembre 2024 per adeguare le proprie aliquote, in particolare quelle ridotte, ai nuovi parametri introdotti sul piano europeo.

Criticità

Il Consiglio UE prende atto che, allo stato attuale, esistono varie deroghe che consentono a determinati Stati membri di applicare aliquote inferiori giustificate da motivi geografici, sociali e così via. Al fine di garantire la parità di trattamento, è aperta la possibilità a tutti gli Stati membri di applicare aliquote inferiori agli stessi beni e servizi a cui sono applicabili aliquote inferiori in altri Stati membri e alle stesse condizioni. Questa ed altre disposizioni costituiscono una sorta di "regime

temporaneo” di deroga alle regole dell’articolo 98, destinato ad avere vita al massimo fino al 1° gennaio 2032 e, se anteriore, al momento dell’adozione del regime definitivo.

Procedura

La direttiva intende dare il proprio contributo alla cosiddetta transizione ecologica, incentivando dal punto di vista della tassazione Iva le fonti di energia pulita e penalizzando le altre. A tal fine, in linea con gli impegni ambientali assunti dall’Unione in materia di decarbonizzazione e con il Green Deal, è prevista l’inclusione dei pannelli solari nell’elenco dei beni dell’allegato III e una graduale eliminazione del trattamento di favore per i beni più inquinanti, ritornando gradualmente alla tassazione piena (si veda la scheda in pagina).

Sul piano della digitalizzazione, la novità prevista dalla Direttiva in commento è quella di fissare la territorialità dell’Iva per gli eventi ed altre attività trasmesse in diretta streaming nel luogo in cui il destinatario è stabilito, potendosi poi applicare ad essi lo stesso trattamento riservato agli eventi/attività che si svolgono in presenza, compresa l’applicazione di un’aliquota ridotta laddove prevista.

Un ultimo elemento rilevante è l’introduzione di un regime Iva “agevolato” da adottare in situazioni di eccezionale emergenza. La pandemia di Covid-19 ha evidenziato la carenza nel quadro giuridico europeo di norme che consentissero agli Stati membri di adottare delle misure straordinarie in tempi rapidi. Così il legislatore europeo ha previsto, per il futuro, che gli Stati membri, autorizzati dalla

Commissione ad applicare un'esenzione dall'Iva ai beni importati a beneficio delle vittime di catastrofi, hanno la possibilità di applicare, alle stesse condizioni, un'esenzione con diritto a detrazione per quanto riguarda gli acquisti intraUe e le operazioni interne. Il regime Iva di favore è destinato a decadere nel momento in cui le condizioni non sono più soddisfatte ovvero quando viene meno lo stato di emergenza.

Tornando alle aliquote, in sintesi, gli ordinamenti nazionali possono:

- applicare aliquote ridotte non inferiori al 5% a cessioni o prestazioni di servizi contemplate da un massimo di 24 punti dell'allegato III;
- applicare un'aliquota inferiore al 5% e un'esenzione con diritto a detrazione dell'Iva a monte, ma solo a cessioni di beni/servizi previsti da un massimo di sette punti dell'allegato III, scelti tra le cessioni di beni o prestazioni di servizi diretti a soddisfare esigenze di base (ad esempio, cessioni di prodotti alimentari, medicinali, trasporto di persone, eccetera).